



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
**COMUNE DI QUARGNENTO**

CAP 15044 – PIAZZA I° MAGGIO 20 –  
TEL- 0131 219133 FAX 0131 219157  
CF 80005530060 – P. IVA 00446810061  
e-mail: [sindaco@comune.quargnento.al.it](mailto:sindaco@comune.quargnento.al.it)  
PEC [protocollo@pec.comune.quargnento.al.it](mailto:protocollo@pec.comune.quargnento.al.it)

## **DECRETO DEL SINDACO**

**N. 8 del 29-07-2026**

**OGGETTO:** Nomina del Responsabile Servizi demografici, Scolastici, Socio-culturali, Informatici. Decorrenza 01.08.2026.

### **IL SINDACO**

RICHIAMATO il precedente decreto n.6-2022 del 22 luglio 2022, avente ad oggetto la nomina del Responsabile dei servizi demografici del Comune di Quargnento;

SENTITO il parere favorevole reso *incidenter tantum* dalla Giunta Comunale nella seduta del 30/05/2024, citata quale atto autorizzativo reso per le vie brevi, dal momento che si verte in materia coperta dalla competenza sindacale;

VISTO l'art. 107 c. 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 107/2000 che al c. 2 testualmente recita:

*“Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.”*

VISTO il successivo c. 3 che così stabilisce:

*“Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente:*

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;*
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;*
- c) la stipulazione dei contratti;*
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;*
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;*
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;*
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;*
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;*
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dal regolamento o, in base a questi, delegati dal Sindaco”.*

RICHIAMATO altresì l'art. 109 del citato D.Lgs. 267/2000, c. 2, laddove è previsto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 c. 2 e 3 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

RICHIAMATO il CCNL 16.11.2022, nella parte degli incarichi di Elevata Qualificazione: **Art. 16 Incarichi di Elevata Qualificazione** *1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono: - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, 26 implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni; - conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo. 2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori. **Art. 17 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato** *1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle 27 responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. 4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento. 5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale. 6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate). **Art. 18 Conferimento e revoca degli incarichi di EQ** *1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 28 2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL. 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a interve-***

nuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. 4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3. 5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare. **Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ** 1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL. 2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. 3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito. 29 4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000. 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL. 6. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ).

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e richiamato in particolare l'art. 5, c. 4 laddove è previsto che le funzioni apicali afferenti ciascun servizio e attinenti alle figure professionali appartenenti alla ctg. D (ora ctg C) si identificano con le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del C.C.N.L. 31/3/1999 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 7 del citato regolamento degli uffici, laddove è previsto che la responsabilità di servizio è assegnata dal Sindaco a personale di ruolo appartenente alla ctg. C che assolve alle attribuzioni riportate nella ctg. C di cui all'allegato A) della declaratoria del N.O.P. (C.C.N.L. 21/5/2018 ove, all'art. 12, è stato confermato il sistema di classificazione di cui al CCNL 31/03/1999);

DATO ATTO che, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 08-09 giugno 2024, il sottoscritto eletto alla carica di Sindaco deve assumere le proprie determinazioni in merito;

VISTO altresì l'art. 15 del C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 22/1/2004 laddove è stabilito che "negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999";

VISTA la nuova Metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative approvata con Deliberazione G.C. n. 28 del 16/5/2019;

VISTA la modifica regolamentare e la nuova programmazione della dotazione organica del personale dipendente, approvata dalla Giunta Comunale di Quargento in data 16/07/2020 con deliberazione nr. 23/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

EVIDENZIATO che il dipendente suddetto, che occupa il posto di Istruttore Amministrativo servizi demografici ctg. C, risulta essere in possesso di diploma di scuola media superiore ed è dotato di adeguata capacità ed esperienza acquisita sul campo con riferimento al settore di attività di appartenenza;

RITENUTO di prestare fiducia alla richiesta della dott.ssa Ilaria Roveran, disponibile ad assumere la responsabilità dei servizi citati nell'ambito della prestazione lavorativa resa al comune di Quargento;

DATO ATTO altresì che, in relazione a quanto previsto dall'art. 10 del citato C.C.N.L. 31/3/1999 (ora anche artt.16, 17, 18 e 15 del citato CCNL 16/11/22), al personale incaricato di posizione organizzativa viene attribuita una retribuzione di posizione e di risultato che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente C.C.N.L. di comparto compreso il compenso per lavoro straordinario, ad eccezione di quello prestato per servizio elettorale e le finalità di cui all'art. 39 commi 1° e 2° del C.C.N.L. 14 settembre 2000;

ATTESO che, in base al settore di attività e tenuto conto delle dimensioni dell'Ente, l'indennità della retribuzione di posizione prevista dal C.C.N.L. nel caso specifico viene ampliata, in relazione alla nuova pesatura del carico di lavoro complessivo, è determinata in € 3.500,00 su base annua da corrispondere su 13 mensilità e quindi con un importo mensile di € 269,23, con decorrenza 01.08.2026;

VISTA al riguardo la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa come espressa in calce, stanziata all'apposito cod. 280/1 del corrente Bilancio di Previsione 2026/2028, approvato con delibera di Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni;

RICHIAMATO il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., che ha approvato e reso esecutivo il Testo Unico per le leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.;

VISTI gli artt. 8, 9, 10, 11 del nuovo accordo sull'ordinamento professionale (CCNL 31/3/1999);

VISTA la facoltà, negli enti senza la dirigenza di non applicare, sulle posizioni organizzative, il limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017[1], per l'eventuale differenza sulla retribuzione di posizione e di risultato rispetto a quanto spettante al 21 maggio 2018;

RICHIAMATO l'art. 11-bis, comma 2, del d.l. 135/2018, convertito in legge 12/2019, che prevede: *Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018 limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.*

RICHIAMATO il decreto ministeriale del 27 aprile 2020 adottato in attuazione dell'art. 33, comma 2, d.l. 34/2019[5], convertito in legge 58/2019, sull'applicazione dell'art. 11 bis del d.l. 135/2019, nella parte in cui enunzia la presente norma: (...) *attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere **destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato** che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.*

DATO ATTO CHE la norma fa riferimento alle somme che l'ente può destinare alle "assunzioni a tempo indeterminato" senza, peraltro richiamare alcuna disposizione normativa. Quindi, è chiaro che fino all'entrata in vigore del d.m. 17 marzo 2020 il riferimento era all'art. 3 del d.l. 90/2014; ora, invece, le assunzioni a tempo indeterminato sono disciplinate proprio da tale decreto ministeriale, ma sempre della stessa tipologia di assunzioni trattasi.

QUINDI, se ricorrono le condizioni, è chiaro che si potrà ancora rinunciare agli spazi assunzionali, anche quelli individuati dagli enti ai sensi della novella disposizione.

DATO ATTO CHE questo ente intende procedere come per legge;

RIMANE imprescindibile il rispetto dei tetti di spesa di cui all'art. 1, comma 557 e 562, della legge 296/2006 e del DM 17 marzo 2020 sul calcolo dei resti assunzionali in rapporto alla massa salariale media del triennio di riferimento;

VISTI i più volte citati artt. 16, 17, 18 e 19 del CCNL 16.11.2022;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e richiamati in particolare agli artt. 5, 7, 10, 11, 24 come modificati dalla D. G. C. n. 23/2020 citata ut supra e resa disponibile per relationem anche se non materialmente allegata al presente provvedimento;

RICHIAMATI altresì gli artt. 50 e 109 del T.U.E.L.;

## D E C R E T A

- 1) di richiamare la premessa parte integrante della presente;
- 2) di nominare la dipendente di ruolo, Sig.ra Ilaria Roveran – Istruttore Direttivo Amministrativo ctg. C – quale **Responsabile dei servizi amministrativi: demografici - scolastici - socio-culturali - informatici, secondo l'articolazione, le materie e le attività previste nel vigente assetto strutturale-organizzativo dell'Ente**. Nelle citate materie e aree di competenza, il funzionario individuato è Agente Contabile;
- 3) dare atto che il suddetto funzionario svolgerà tutte le funzioni apicali nell'ambito del settore e servizi di appartenenza che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. 31/3/1999 e 13 CCNL 21/05/2018 (oggi CCNL 16.11.2022) e riconducibili a quelle elencate nell'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., ivi compresi l'autorizzazione allo straordinario al personale in caso di consultazione elettorale;
- 4) dare atto che in conseguenza di quanto sopra la dipendente Ilaria Roveran è titolare di posizione organizzativa ex artt. 13 e seguenti del citato contratto 21/5/2018 (oggi CCNL 16.11.2022) e art. 15 C.C.N.L. del 22/1/2004. Nei settori in cui svolge l'attività è nominata espressamente Agente Contabile;
- 5) di determinare l'importo della retribuzione di posizione assegnata è di **€ 3.500,00** su base annua, compenso assegnato ai sensi dell'art. 15 comma 3° C.C.N.L. 21/05/2018 (oggi CCNL 16.11.2022), fatti sempre salvi eventuali successivi adeguamenti nell'ambito delle capacità di spesa del bilancio, **con un importo mensile pari ad € 269,23** lordi e con decorrenza **dal mese di agosto 2026**;
- 6) il presente decreto ha efficacia fino alla scadenza del mandato amministrativo del sottoscritto e comunque da quel momento fino a nuova emanazione dispiegherà efficacia in regime di proroga;
- 7) per quanto non previsto o non espressamente richiamato nel presente, si fa riferimento alle disposizioni contrattuali vigenti per il personale non dirigente degli EE.LL. e alle norme regolamentari in vigore presso l'Ente;
- 8) copia del presente provvedimento viene consegnato all'interessato e acquisito al fascicolo personale del medesimo.

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria della spesa stanziata e impegnata al Bilancio di Previsione 2026/2028, al cod. 280/1 (bilancio di previsione approvato con delibera di CC e successive variazioni).

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to. Avv. Stefano VALERII

## IL SINDACO

F.to: ING. Luigi BENZI

VISTO:

il responsabile del servizio Personale - esprime parere FAVOREVOLE  
*(sulla fattibilità tecnico-giuridica della riparametrazione della retribuzione di posizione)*

Il Segr. Com.: F.to: Stefano avv. VALERII

VISTO: per presa visione ed accettazione

IL DIPENDENTE

F.to: Ilaria Roveran

---